

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLA SEZIONE CAI DI FIRENZE APS

Art. 1 (Sede, denominazione e durata) E' costituita, con sede legale in Firenze, quale Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 (Codice Terzo Settore - CTS), la Sezione di Firenze del "CLUB ALPINO ITALIANO" con denominazione "CAI - Sezione di Firenze APS", struttura territoriale del Club Alpino Italiano (CAI), di cui fa parte a tutti gli effetti, da ora in avanti indicata anche con il termine "Sezione". E' persona giuridica di diritto privato ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 (Codice Terzo Settore - CTS), dotato di proprio ordinamento che gli assicura una propria autonomia giuridica. Si rapporta al Raggruppamento regionale del CAI - Regione Toscana. L'associazione è stata fondata nel 1868 ed ha durata illimitata. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 2 (Natura) La Sezione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità. Essa opera in forma prevalentemente volontaria.

Art. 3 (Scopi e attività) La Sezione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione e per la conoscenza e lo studio delle montagne e dell'ambiente naturale in genere, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;

g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

In particolare la Sezione si dedica alle seguenti attività:

alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi, palestre di arrampicata artificiale;

al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con altre Sezioni e con altre associazioni, compresi interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

alla diffusione della frequentazione e valorizzazione della montagna e dell'ambiente naturale in genere, alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, arrampicata sportiva, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, cicloescursionistiche, sci alpino, sci di fondo, e ogni altra attività prevista dal CAI;

alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, e alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, arrampicata libera e sportiva, escursionistiche, sciescursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, cicloescursionistiche, sci alpino, sci di fondo e ogni altra attività prevista dal CAI;

alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti in materia, per la formazione di soci dell'Associazione come istruttori di alpinismo, scialpinismo, arrampicata libera, speleologia ed accompagnatori e operatori per lo svolgimento delle attività sociali;

alla promozione di attività scientifiche, didattiche e culturali e di tutte quelle altre attività che possano configurarsi come conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano e naturale in genere, nonché all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sociali e solidaristiche, ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale in conformità all'art. 5 CTS;

alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, scialpinistiche, arrampicata sportiva, escursionistiche, sciescursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, cicloescursionistiche e ogni altra attività prevista dal CAI, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime e con gli enti di protezione civile ai sensi della L. 225/1992;

a pubblicare il periodico sezionale del quale è editrice e proprietaria e altro materiale informativo e divulgativo attinente agli scopi statuari;

a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;

La Sezione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

La Sezione può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. La Sezione ha competenza esclusiva nell'intrattenere e gestire rapporti con la Pubblica Amministrazione, salva espressa delega alle Sottosezioni per singoli affari.

Art. 4 (Locali sede) – Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

Art. 6 (Ammissione) Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione coerentemente con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte secondo criteri non discriminatori o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro soci. Il Consiglio Direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal CD, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 7 (Quota associativa) Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione oltre alla quota associativa di ammissione, comprensiva del costo della tessera, delle copie dell'ordinamento sezionale, dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione e che si impone di osservare:

- a) la quota associativa annuale;
- b) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

La quota associativa annuale ed il contributo ordinario annuale ed il contributo straordinario devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno. Il socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. La morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede Legale dell'Ente ai sensi dell'art. 15, co. 3, Regolamento Generale del CAI, dandone comunicazione al socio per gli effetti dell'art. 9. Non si può riacquisire la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio) La qualità di socio si perde: per morte, per dimissioni, per morosità e per provvedimento disciplinare.

Art. 10 (Dimissioni) Il socio può dimettersi dal CAI in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili e senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Le dimissioni sono poi ratificate dall'Assemblea dei soci. Le dimissioni del socio hanno effetto immediato nei confronti della Sezione, mentre per il CAI hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente e ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Preso visione dei soprariportati articoli del Regolamento Sezionale, mi impegno a rispettarli scrupolosamente.

Data.....

Firma.....